



PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Audirevi S.p.A.
in data 12 dicembre 2023

Data	Versione
12.12.2023	V.0

INDICE

Premessa	3
1. Obiettivi.....	3
2. Soggetti che possono effettuare le Segnalazioni	3
3. Oggetto delle Segnalazioni.....	3
3.1. Cosa può essere segnalato	3
3.2. Cosa non deve essere segnalato	4
4. Modalità di trasmissione della Segnalazione	4
4.1. I canali di segnalazione interna	4
Piattaforma e incontro diretto.....	4
Il Gestore delle Segnalazioni	5
Caratteristiche dei canali di segnalazione interna	5
I contenuti minimi della Segnalazione	5
La Segnalazione anonima.....	5
4.2. I canali di segnalazione esterna	5
4.3. La divulgazione pubblica.....	6
5. Modalità di gestione della Segnalazione interna	6
5.1. Presa in carico della Segnalazione	6
5.2. Valutazione preliminare	6
5.3. Istruttoria	7
5.4. Riscontro al Segnalante e chiusura della Segnalazione.....	7
6. Conservazione della documentazione.....	8
7. Trattamento dei dati personali	8
8. Tutele	8
8.1. Tutela dei Segnalanti.....	8
Tutela della riservatezza	8
Divieto di ritorsioni	9
Limitazioni di responsabilità del Segnalante.....	10
8.2. Tutela dei Segnalati.....	10
8.3. Altri soggetti tutelati.....	10
9. Sistema sanzionatorio.....	10
10. Diffusione e Formazione	11
11. Adozione e aggiornamento	11

Premessa

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (di seguito anche solo il "**D.Lgs. 24/2023**", il "**Decreto**" o il "**Decreto Whistleblowing**").

Audirevi S.p.A. (di seguito anche solo "**Audirevi**" o la "**Società**"), in ottemperanza al citato Decreto, ha adottato la presente Procedura per la segnalazione delle violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione (di seguito anche solo la "**Procedura Whistleblowing**" o la "**Procedura**").

La Procedura è rivolta a tutti coloro che possono effettuare segnalazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing* (di seguito anche solo i "**Segnalanti**") come indicati al successivo Paragrafo 2.

1. Obiettivi

La Procedura intende illustrare le modalità adottate da Audirevi per assicurare che le segnalazioni degli illeciti di cui al citato Decreto ("**Segnalazioni**") avvengano in condizioni di sicurezza, attraverso canali efficaci, riservati e senza subire alcuna ritorsione.

Audirevi è infatti consapevole che eventuali comportamenti illeciti, ledono la propria integrità e possono arrecare a sé medesima un pregiudizio patrimoniale o di immagine, oltre che un danno alla Pubblica Amministrazione. Audirevi richiede pertanto la collaborazione di tutti per favorire l'emersione di eventuali fenomeni illeciti.

2. Soggetti che possono effettuare le Segnalazioni

Possono effettuare Segnalazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing*:

- tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa presso Audirevi intesi come lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e tirocinanti, qualunque sia la natura giuridica del rapporto;
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Audirevi in qualità di fornitori di beni e servizi o prestatori d'opera, liberi professionisti e consulenti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso Audirevi;

a condizione che siano venuti a conoscenza degli illeciti nel contesto lavorativo, anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico con Audirevi.

Tali soggetti, se a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le Segnalazioni con tempestività, mediante le modalità descritte nella presente Procedura.

3. Oggetto delle Segnalazioni

3.1. Cosa può essere segnalato

Le violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione sono previste dall'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 24/2023. Trattasi di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea, consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono un interesse pubblico o l'integrità e il corretto agire di Audirevi e, tra le altre, si evidenziano in particolare:

1. **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società;**
2. **illeciti** che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto *Whistleblowing* ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva Europea 2019/1937 e che sono **relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;** sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e

salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea a norma dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") che impone all'Unione e agli Stati membri di combattere contro le **frodi, l'uso improprio di fondi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione;**
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché in materia di imposta;
5. atti o comportamenti che vanificano oggetto o finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai numeri 2, 3 e 4.

Il Segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali violazioni nell'esercizio di attività lavorative o professionali a favore di Audirevi.

Potranno essere segnalate non solo violazioni commesse, ma anche violazioni che potrebbero essere commesse, purché basate su elementi concreti, oppure condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 24/2023).

3.2. Cosa non deve essere segnalato

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura, le Segnalazioni basate su informazioni:

- legate ad un interesse personale del Segnalante, quali rimostranze di carattere personale o rivendicazioni/istanze che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici;
- palesemente prive di fondamento, in mala fede e/o diffamatorie;
- acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni prive di attendibilità (c.d. "voci di corridoio").

In caso di Segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie, potranno essere intraprese iniziative per la tutela della Società e di colui al quale la violazione è attribuita o che è comunque coinvolto nella segnalazione medesima. Le Segnalazioni diffamatorie potranno pertanto esporre il Segnalante a responsabilità penale e/o civile per i reati di diffamazione o calunnia.

4. Modalità di trasmissione della Segnalazione

Le Segnalazioni potranno essere inviate con le modalità di seguito descritte. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di rispettiva competenza.

4.1. I canali di segnalazione interna

Piattaforma e incontro diretto

Potranno essere inviate Segnalazioni:

- **in forma scritta**, tramite accesso alla piattaforma "*Parrot Whistleblowing*" all'indirizzo <https://audirevi.parrotwb.app/>;
- **in forma orale**, tramite incontro diretto con il personale dedicato alla gestione delle Segnalazioni, che sarà organizzato, entro un termine ragionevole, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. La richiesta di incontro dovrà essere inviata utilizzando la sopra citata piattaforma.

Si precisa che:

- le modalità operative di accesso alla piattaforma sono consultabili da <https://audirevi.parrotwb.app/>;
- il fornitore della piattaforma è certificato ISO/IEC 27001, adotta gli *standard* previsti da ACN e gli *standard* CSA level-1.

Infine, la Segnalazione potrà essere inviata direttamente oppure con il supporto di un soggetto operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, la cui identità sarà mantenuta riservata (il c.d. "**Facilitatore**").

Il Gestore delle Segnalazioni

La gestione delle Segnalazioni tramite i canali sopra indicati è riservata esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni (di seguito anche solo il "**Gestore**") ovvero all'Organismo di Vigilanza di Audirevi S.p.A. nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dotato dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

Per tale ruolo, il Gestore è stato adeguatamente formato.

Le Segnalazioni interne presentate a un soggetto diverso dal Gestore devono essere trasmesse, entro 7 giorni dal loro ricevimento, al Gestore medesimo, dandone contestuale notizia al Segnalante e assicurandone la riservatezza come indicato al successivo paragrafo 8.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza debba effettuare una Segnalazione oppure sia esso stesso il soggetto coinvolto nella Segnalazione, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, la stessa sarà gestita da un componente del Consiglio di Amministrazione a cui verrà indirizzata la Segnalazione medesima.

Caratteristiche dei canali di segnalazione interna

Le modalità di trasmissione e gestione delle Segnalazioni adottate da Audirevi sono volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei Segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti, nel rispetto della normativa vigente. Audirevi garantisce altresì la riservatezza dei Segnalati e di ogni persona sia coinvolta dalla Segnalazione nonché dei contenuti della Segnalazione medesima e della relativa documentazione.

I contenuti minimi della Segnalazione

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentirne la relativa gestione. In particolare, la Segnalazione dovrà contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione chiara e completa del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La Segnalazione anonima

Le Segnalazioni inviate tramite accesso alla piattaforma "*Parrot Whistleblowing*" potranno anche essere anonime. Audirevi ritiene infatti che tutte le Segnalazioni, comprese quelle anonime, possano essere uno strumento per contrastare eventuali condotte illecite e pertanto saranno prese in considerazione anche queste ultime purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti e riferibili a contesti determinati al momento della Segnalazione. In questo caso, al Segnalante saranno riconosciute le tutele previste dalla normativa, solo se successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

4.2. I canali di segnalazione esterna

Solamente nei casi previsti dalla normativa, la Segnalazione potrà essere inviata anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**"), in forma scritta o orale, con le modalità prescritte dall'Autorità medesima e consultabili sul sito www.anticorruzione.it. In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di procedere con la Segnalazione esterna ad ANAC quando "*al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:*

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto [...];*
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna [...] e la stessa non ha avuto seguito;*
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;*

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse”.

4.3. La divulgazione pubblica

L'art. 15 del D.Lgs. 24/2023 consente anche di effettuare una Segnalazione tramite divulgazione pubblica (stampa o altri mezzi di divulgazione), beneficiando delle tutele previste dal Decreto *Whistleblowing*, purché:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;*
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;*
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.*

5. Modalità di gestione della Segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione interna, come indicato sopra, è affidata al Gestore delle Segnalazioni, il quale, alla ricezione di una Segnalazione, svolge le attività di seguito descritte:

- presa in carico della Segnalazione;
- valutazione preliminare;
- istruttoria;
- riscontro al Segnalante e chiusura della Segnalazione.

Tutte le fasi di gestione della Segnalazione sono adeguatamente tracciate dal Gestore e saranno svolte assicurando i requisiti di riservatezza di cui al D.Lgs. 24/2023.

5.1. Presa in carico della Segnalazione

Il Gestore deve procedere alla presa in carico della Segnalazione, entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione medesima, rilasciando al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione.

In caso di Segnalazioni effettuate in forma scritta tramite la "Piattaforma *Whistleblowing*", l'avviso di ricevimento sarà rilasciato direttamente tramite la piattaforma.

In caso di richiesta di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, l'avviso di ricevimento **sarà rilasciato in sede di incontro**, durante il quale, previo consenso del Segnalante, potrà essere redatto verbale in merito alla Segnalazione esposta. Il verbale sarà in ogni caso sottoposto al Segnalante medesimo per verifica, rettifica e conferma della verbalizzazione, mediante sottoscrizione e conservato nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023.

5.2. Valutazione preliminare

Successivamente alla presa in carico, il Gestore delle Segnalazioni svolge una prima analisi per valutare:

- l'**ammissibilità** della Segnalazione, ovvero ad esempio che provenga da un soggetto legittimato ad effettuare la Segnalazione e che la stessa rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 ovvero che non sia legata ad un interesse personale del Segnalante, attinente esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro;
- la **fondatezza** della Segnalazione, ovvero che la stessa non sia basata su elementi evidentemente falsi o su meri sospetti e voci;
- la **completezza** della Segnalazione, ovvero che la stessa sia corredata da elementi sufficienti e abbia i contenuti minimi di cui al paragrafo 4.1. della presente Procedura.

Qualora il Gestore delle Segnalazioni non abbia elementi sufficienti per tale valutazione, potrà formulare richieste di integrazioni/chiarimenti direttamente al Segnalante, tramite la piattaforma dedicata o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Effettuata tale prima valutazione e ottenuti le integrazioni/i chiarimenti ritenuti opportuni, il Gestore delle Segnalazioni procede:

- con la fase istruttoria, per le Segnalazioni che, a seguito della valutazione preliminare, siano risultate ragionevolmente fondate e supportate da elementi sufficienti per procedere;
- alla chiusura delle Segnalazioni e relativa archiviazione laddove le stesse risultino evidentemente non ammissibili e prive di fondamento e/o non adeguatamente documentate, nonostante i chiarimenti richiesti. Dell'archiviazione della Segnalazione e delle relative motivazioni, verrà data notizia al Segnalante.

5.3. Istruttoria

L'istruttoria consiste:

- nell'analisi delle informazioni e dei documenti acquisiti nelle fasi precedenti; al Segnalante potranno essere richieste ulteriori evidenze a supporto dell'indagine (osservazioni scritte e/o documenti) ovvero incontri diretti al fine di approfondire l'indagine;
- nelle verifiche volte ad accertare la sussistenza dei fatti segnalati, ivi inclusa la convocazione di eventuali soggetti terzi che possano riferire in materia.

In base al contenuto della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni potrà coinvolgere nell'istruttoria, (acquisendo, atti, documenti e informazioni) personale aziendale e/o professionisti esterni/consulenti, nel rispetto del principio del "need to know", sempre garantendo la tutela della riservatezza dell'identità dei Segnalanti, delle persone coinvolte dalla Segnalazione (i "Segnalati") e di eventuali Facilitatori. Sarà inoltre cura del Gestore, rilasciare a detti soggetti, le designazioni *privacy* predisposte dalla Società. L'identità del Segnalante potrà essere rivelata solo a seguito di consenso espresso del Segnalante medesimo.

Tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria devono:

- garantire piena collaborazione al Gestore delle Segnalazioni per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria medesima;
- astenersi dall'occuparsi della Segnalazione in caso di possibili conflitti d'interesse;
- svolgere i propri compiti nel rispetto del segreto professionale e della riservatezza e garantendo l'accurata ed efficiente gestione delle Segnalazioni nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti nella presente Procedura.

Al termine dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può:

- archiviare le Segnalazioni che, in seconda analisi, risultano inammissibili, incomplete e infondate, dandone notizia motivata al Segnalante; in caso di Segnalazioni infondate effettuate in mala fede e/o diffamatorie, il Gestore informa il Consiglio di Amministrazione affinché valuti l'adozione dei più opportuni provvedimenti in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dal CCNL di riferimento;
- ritenere fondata la Segnalazione e pertanto rivolgersi al Consiglio di Amministrazione affinché valuti l'adozione delle più opportune azioni correttive e l'eventuale avvio dei provvedimenti sanzionatori in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dal CCNL di riferimento; laddove la violazione coinvolga il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso o alcuni suoi componenti, ne sarà data informativa anche al Collegio Sindacale.

5.4. Riscontro al Segnalante e chiusura della Segnalazione

Come previsto dal D.Lgs. 24/2023, il Gestore, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, è tenuto a fornire riscontro al Segnalante in merito al seguito dato o che si intende dare alla Segnalazione. Pertanto, il Gestore dovrà comunicare al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione e le relative motivazioni a seguito di analisi preliminare e/o istruttoria;

- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi aziendali competenti;
- rinvio alle autorità competenti per ulteriori indagini.

Qualora non sia possibile comunicare l'esito finale dell'istruttoria in quanto non ancora conclusa nel termine dei 3 mesi, il Gestore comunicherà al Segnalante le attività svolte fino a quel momento o che si intendono svolgere, riservandosi la comunicazione successiva dell'esito finale. A seguito del riscontro definitivo, il Gestore procederà alla chiusura della Segnalazione.

6. Conservazione della documentazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione medesima e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla chiusura della Segnalazione.

7. Trattamento dei dati personali

I dati personali contenuti nella Segnalazione, inclusi quelli relativi all'identità del Segnalante o di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione medesima, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 24/2023 e, più in generale, delle norme per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

In particolare, il trattamento dei dati personali conseguente alle Segnalazioni sarà effettuato nel rispetto dei seguenti principi:

- trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a, GDPR), attraverso il rilascio di idonea informativa agli interessati dal trattamento dei dati;
- limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b, GDPR), ovvero le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR), ovvero i dati manifestamente non utili alla trattazione di una specifica Segnalazione non saranno raccolti o, in caso di raccolta accidentale, saranno prontamente cancellati;
- limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e, GDPR), ovvero le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario alla trattazione della Segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale;
- integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f, GDPR), ovvero tramite l'individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi del trattamento.

8. Tutele

8.1. Tutela dei Segnalanti

La tutela dei Segnalanti si applica anche nei seguenti casi: *a)* quando il rapporto giuridico con il Segnalante non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; *b)* durante il periodo di prova; *c)* successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Nessuna tutela è riconosciuta in caso di *i)* accertamento, anche in primo grado, della responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile; *ii)* accertamento della sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. I Segnalanti che si autodenunciano non saranno esentati dalle conseguenze della loro condotta illecita; tuttavia, l'autodenuncia può essere presa in considerazione positivamente, nella determinazione della linea d'azione più appropriata.

Tutela della riservatezza

Audirevi garantisce la riservatezza dei Segnalanti, in ogni fase del processo di gestione delle Segnalazioni.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, senza il suo consenso espresso, salvo le ipotesi in cui non sia opponibile per legge la riservatezza (ad esempio, indagini penali, tributarie e/o amministrative, ispezioni delle Autorità di Controllo). In particolare, in caso di:

- procedimenti penali: l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal Codice di Procedura Penale;
- procedimenti disciplinari: l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. A tal fine, Audirevi informerà il Segnalante per l'acquisizione del consenso. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Divieto di ritorsioni

I Segnalanti sono tutelati contro qualsiasi ritorsione, diretta o indiretta, anche solo tentata o minacciata, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, quando, al momento della Segnalazione, avevano fondato motivo di ritenere che le informazioni rivelate fossero vere e rientranti nel perimetro di applicazione della relativa disciplina.

Tale protezione è garantita al Segnalante anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza.

A titolo esemplificativo, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli.

I Segnalanti che dovessero ritenere di aver subito condotte ritorsive, in conseguenza di una Segnalazione, o che le stesse siano tentate o minacciate, potranno:

- presentare all'Autorità giudiziaria una domanda risarcitoria;
- rivolgersi all'ANAC con i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dall'ANAC medesima, la quale informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Limitazioni di responsabilità del Segnalante

Il Segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa per:

- rivelazione di informazioni coperte da segreto (ad esempio, segreto d'ufficio, segreto professionale, segreti scientifici e industriali);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta;

a condizione che:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per rivelare la violazione oggetto di Segnalazione;
- la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.

Resta tuttavia ferma la responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare del Segnalante quando a tali informazioni abbia avuto accesso in modo illecito.

8.2. Tutela dei Segnalati

Audirevi garantisce la tutela della riservatezza dei Segnalati e dei contenuti delle Segnalazioni, in ogni fase del processo di gestione delle stesse, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione medesima.

I soggetti Segnalati sono tutelati per quanto attiene sia alla confidenzialità delle Segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia alla protezione degli stessi da eventuali Segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie. La Società garantisce, ad ogni modo, il diritto del Segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempi ragionevoli) delle accuse e delle eventuali misure disciplinari a suo carico.

In nessun caso, verrà avviato nei loro riguardi un procedimento sanzionatorio a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto della stessa. Eventuali iniziative, potrebbero essere assunte solamente a seguito di evidenze riscontrate e accertate.

8.3. Altri soggetti tutelati

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 23/2024, Audirevi garantisce non solo la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato, ma anche, del c.d. Facilitatore, di ogni soggetto eventualmente menzionato nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione da cui si possa dedurre, direttamente o indirettamente, l'identità di tali soggetti.

Sono tutelati dal divieto di ritorsioni anche: i Facilitatori; le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro del Segnalante; gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

9. Sistema sanzionatorio

Audirevi applicherà sanzioni nei confronti di coloro che siano responsabili di:

- illeciti segnalati;
- ritorsioni;
- ostacolo, anche tentato, alle Segnalazioni;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata gestione delle Segnalazioni ricevute;
- reati di diffamazione o calunnia, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante (anche nel caso in cui tali reati siano commessi con denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le misure sanzionatorie saranno adeguate e proporzionate alla violazione accertata, anche tenuto conto dell'eventuale rilevanza penale dei comportamenti posti in essere, e saranno irrogate dagli organi aziendali preposti, in conformità a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica applicabile e dal CCNL di riferimento.

Infine, è previsto che anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie:

- da € 10.000 a € 50.000, in caso di: ritorsioni; ostacolo alle segnalazioni o violazione dell'obbligo di riservatezza; mancata istituzione dei canali di segnalazione; mancata adozione o non conformità delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni; mancata esecuzione dell'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- da € 500 a € 2.500 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

10. Diffusione e Formazione

La presente Procedura è portata all'attenzione di tutto il personale aziendale. In particolare, il personale è adeguatamente formato in merito ai contenuti della Procedura, ai canali disponibili e ai presupposti per effettuare le Segnalazioni. La Procedura è consultabile nelle bacheche e sui *server* aziendali.

La stessa è altresì pubblicata sul sito *internet* della Società.

11. Adozione e aggiornamento

La presente Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Audirevi. Eventuali aggiornamenti sono di competenza del medesimo Organo e saranno adeguatamente diffusi.